

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

12 febbraio 2020

Alle aziende associate

ARRIVA IL DURC FISCALE PER LE RITENUTE NEGLI APPALTI

E' stato istituito (con provvedimento dell'Agazia delle Entrate n. 54730 del 06-02-2020) il Durc fiscale, il nuovo certificato di regolarità fiscale per gli appalti.

Con il decreto fiscale 2020 (D.L n. 124/2019 convertito dalla legge 19-12-2019 n. 157) era stato modificato il regime delle ritenute e delle compensazioni negli appalti. In particolare era stato posto in capo al committente che affida ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio, l'onere di versare le ritenute fiscali senza poter utilizzare i propri crediti in compensazione (nostra circolare n. 201/2019).

Con un emendamento al decreto fiscale 2020 erano poi, dietro sollecitazione di numerose associazioni datoriali (tra cui anche la nostra), stati circoscritti gli obblighi previsti dalla nuova normativa, che riguarderanno unicamente i committenti residenti, ai fini delle imposte dirette, nello Stato e che:

- affidano il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 ad un'impresa;
- tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
- caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente;
- con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma (nostra circolare n. 220/2019).

Ora, col provvedimento n. 54730 dell'Agazia delle Entrate, è stato approvato lo schema di Durc fiscale attraverso il quale è possibile ottenere la certificazione e non dover applicare così il complesso meccanismo introdotto dal decreto fiscale 2020.

In questa prima fase la richiesta dovrà essere effettuata direttamente agli sportelli degli uffici territoriali della direzione provinciale dell'Agazia delle Entrate competente. Più avanti dovrebbe invece essere messa a disposizione direttamente nel cassetto fiscale disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agazia.

Una volta ottenuto il certificato, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici, dovranno effettuare un'apposita comunicazione al committente nella quale si richiede l'esclusione dalla disciplina di cui all'art. 4 del D.L n. 124/2019, allegando la certificazione ottenuta.

La certificazione di regolarità può essere rilasciata dall’Agenzia delle Entrate all’impresa in possesso dei seguenti requisiti che debbono sussistere nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del modello F24 cui le ritenute si riferiscono:

- risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi ed abbiano eseguito nel corso dei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime. L’ufficio verifica che risultino presentate le dichiarazioni dei redditi nell’ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).

Il provvedimento n. 54730/2020, prevede che la certificazione sia messa a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, abbia validità di 4 mesi dalla data del rilascio e debba essere richiesta direttamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate che la rilasceranno contestualmente.

A regime si auspica che la certificazione venga messa a disposizione dei contribuenti direttamente nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI
Tel. 059-894811 – f.vecchi@confapiemilia.it

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

